



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21513**, sul ricorso depositato il 2 gennaio u.s. da **Omissis**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alberto Ghiglione del Foro di Genova, sito in Genova, Piazza Marsala n. 4/4, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Borgo Pila 40 – Torre A, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Fuochi dell'Avvocatura interna; uditi all'odierna udienza gli Avv. Ghiglione e Fuochi, che si sono riportati alle conclusioni in atti;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167_{1,4} - 52 - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c.

(riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il Car. Scelto Omissis nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone quanto segue.

2.1 A seguito di un grave scontro a fuoco verificatosi il 27 giugno 2005, egli aveva riportato «*frattura composta III mtc mano dx per ferita da arma da fuoco ... ferita da arma da fuoco braccio, avambraccio, piede e caviglia sin e addome con ritenzione corpi estranei*», con riconoscimento di un equo indennizzo in qualità di soggetto portatore di un'infermità subita per causa di servizio rientrando nella catalogazione della Tabella A - VIII categoria (così da verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Torino Omissis, n. Omissis).

In particolare, con il Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Omissis, n. Omissis era stata liquidata a suo favore la somma di **€ 1.877,18**.

Con Decreto prefettizio Omissis, n. Omissis, gli era stato attribuito lo *status* di «*Vittima del Dovero*».

Successivamente, la Commissione Militare Ospedaliera della Spezia, dopo avere accertato la presenza, all'interno del corpo del Omissis, di «*un pallino da caccia a livello della parete gastrica ... numerosi corpi estranei metallici (n. 20 pallini da caccia e alcuni frammenti) nella porzione esterna del piede sin, stretta connessione con il calcagno, l'astragalo, il cuboide e il terzo,*

quarto, quinto metatarso ... limitazione funzionale di tutte le prese che si effettuano con l'estremità delle dita, in particolare quelle di destra ... esiti di intervento di rimozione di 12 pallini da caccia interarticolari al gomito sinistro» con deambulazione claudicante dalla parte del piede sinistro, ha diagnosticato un'invalidità civile complessiva del 33%.

2.2 L' Omissis il Car. Scelto Omissis ha presentato, tramite patronato, domanda di pensione privilegiata ordinaria protocollata dall'I.N.P.S. con n. Omissis, cui non è mai stato dato riscontro.

Il Omissis ha presentato ricorso amministrativo avverso tale comportamento inerte, dichiarato inammissibile, senza alcuna motivazione, il Omissis.

2.3 Nell'odierno giudizio, dopo avere rilevato di esspartire dallaeddito da quasi quattro anni, l'odierno ricorrente chiede, in via principale, in considerazione del principio di unità dell'accertamento, che sia dichiarata l'iscrizione alla ottava categoria della Tabella A dell'infermità già riconosciuta in passato dalle competenti CMO e la conseguente condanna dell'INPS, in virtù del riconosciuto diritto alla pensione privilegiata ordinaria, a pagare non solo i ratei di pensione successivi al riconoscimento della medesima, ma anche tutti gli arretrati dovuti a partire dalla data della domanda (Omissis), con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario; in via subordinata, l'ammissione di

CTU diretta ad accertare, anche ai fini pensionistici, la corretta ascrizione tabellare dell'infermità contratta in servizio.

2.4 E' stata depositato, come documento allegato al ricorso introduttivo, un parere "*pro veritate*" redatto dal Dott. Omissis (Direttore del Centro di Salute Mentale ASL 3 di Genova Quarto) il Omissis, in cui viene sottolineato come l'evento luttuoso che ha dato origine alle infermità del Omissis, cagionante la morte di tre persone e il ferimento di nove persone, abbia lasciato un trauma psichico irreversibile caratterizzato dalla presenza di alterazioni e instabilità dell'umore, disfunzioni del ragionamento logico e delle relazioni con la realtà per interferenze ideative ed emotive, quali lo sviluppo di persistenti aspettative negative su se stessi e su tutto il mondo, diagnosticando un **«*Grave Disturbo Postraumatico da Stress, persistente di grave entità* (vedi DSM 5 ultima edizione) che incidono sulla validità biologica del paziente in modo permanente** [le grassettature sono presenti nel documento originale]».

3. L'INPS, regolarmente costituitasi in giudizio, specifica di avere trasmesso, sin dal Omissis, la domanda di pensione privilegiata alla competente C.M.O. della Spezia per gli accertamenti sanitari necessari e per il successivo riconoscimento della riconducibilità dell'infermità alla causa di servizio, essendo ancora in attesa dei relativi riscontri senza avere poteri sollecitatori nei confronti della medesima trattandosi di un organo estraneo alla medesima; chiede, pertanto, il rigetto del ricorso,

non potendole essere attribuita alcuna inerzia.

4. In sede di discussione orale, il difensore del ricorrente ha sottolineato come l'infermità per causa di servizio fosse già stata riconosciuta dai competenti Organi tecnici, per cui era divenuta del tutto inutile la richiesta di ulteriori conferme sullo stato di salute del proprio assistito; l'Avv. Fuochi, invece, ha tenuto a ricordare come i procedimenti di riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata siano del tutto autonomi e, in quanto tali, richiedano necessariamente diverse, specifiche, valutazioni.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

D I R I T T O

1. Il ricorso è fondato ed è accolto.

2. Occorre partire dalla premessa che gli organi competenti avevano **già** riconosciuto il rapporto di interdipendenza tra la sparatoria avvenuta nel 2005 e il successivo deterioramento dell'integrità psico – fisica del ricorrente, sia pure ai fini dell'equo indennizzo e non del trattamento pensionistico: la CMO di Torino ha ascritto la patologia alla categoria di cui oggi si richiede il riconoscimento e la CMO della Spezia, dovendo valutare lo stato del Car. Scelto Omissis ai fini della qualifica di "Vittima del Dovero" è andata nello stesso senso.

In tale quadro si inserisce, vieppiù, il permanente disturbo posttraumatico di grave entità sicuramente idoneo a

	rientrare nella categoria delle « <i>sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti</i> » descritte alla Tabella A – VIII Categoria – n. 24.	
	3.1 L’art. 64 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 riconosce	
	il diritto alla pensione privilegiata ai dipendenti statali che ab-	
	biano subito determinate infermità o lesioni dipendenti da «fatti	
	di servizio».	
	Gli artt. 11 – 12 D.P.R. 29.10.2001, n. 461 attribuiscono	
	la competenza di accertare il rapporto causale tra i fatti di servi-	
	zio allegati e l’infermità accertata al Comitato di verifica per le	
	cause di servizio, organo diverso dalla Commissione Medica	
	Ospedaliera. Il riconoscimento di tale dipendenza esplica i suoi	
	effetti ai fini dei diversi benefici dell’equo indennizzo e della	
	pensione privilegiata purché quest’ultima rientri tra quelle	
	elencate nella tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981.	
	L’ordinamento, quindi, al verificarsi di un determinato	
	evento (lesioni ricomprese nell’elenco della tabella A cit. dipen-	
	denti eziologicamente da attività poste in essere durante il servi-	
	zio) riconosce a particolari categorie di dipendenti pubblici (per-	
	sonale militare, personale di polizia e comparto vigili del fuoco)	
	tre distinti diritti patrimoniali, due di natura indennitaria ed as-	
	sistenziale (equo indennizzo e provvidenza quale vittima del do-	
	vere) ed una previdenziale (la pensione privilegiata).	
	Il D.P.R n. 461/2001 ha opportunamente previsto, in at-	
	tuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa,	
	l’unicità di accertamento sanitario ed eziologico per la	
	6	

corresponsione dell'indennità di equo indennizzo e della pensione privilegiata; pertanto, la richiesta, in questo caso, di una ulteriore **terza** valutazione, degli Organi sanitari (dopo quelle già effettuate per il riconoscimento dell'equo indennizzo e dell'attestazione di Vittima del Dovere), per verificare la presenza di un elemento presupposto già accertato per due volte **e da due CMO diverse** costituisce un oggettivo aggravamento del procedimento, vietato dall'art. 1² L. 7.08.1990, n. 241 e comportante un indubbio ritardo nel godimento del beneficio pensionistico, in contrasto con la tutela prevista dall'art. 38 Cost.

Non è un caso che, opportunamente, il Distretto di Medicina Militare della Spezia non abbia convocato **per la terza volta** il Omissis, preferendo dare la precedenza a chi non era mai stato visitato in precedenza.

4. L'Istituto previdenziale oltre al principio di economicità dell'azione amministrativa, nella specie, ha violato anche quelli di collaborazione con il cittadino e di buona fede decidendo il ricorso amministrativo correttamente proposto in prima battuta dal Omissis, in una riga con una dichiarazione di inammissibilità **assolutamente immotivata**.

L'art. 2² Deliberazione INPS 21.12.2020, n. 111 (*“Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”*), pur consentendo una decisione semplificata in caso di dichiarazione di manifesta inammissibilità, ne prevede, infatti,

	espressamente la motivazione, ancorché consistente in «un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»	
	Qualora fosse stata esternata la ragione del rigetto (e cioè l'attesa triennale del verbale della CMO della Spezia) ben il ricorrente avrebbe potuto, alternativamente, instaurare un contraddittorio procedimentale con l'INPS al fine di fare rilevare la sostanziale inutilità di una terza visita, con necessità per l'istituto previdenziale di esternare le ragioni di dovuta necessità, ovvero rivolgersi direttamente al Distretto di Medicina Legale della Spezia, evidenziare la concreta situazione di fatto (non si può non rilevare come il ricorrente sia senza reddito, non per sua colpa, da quasi quattro anni) per addivenire ad una convocazione in termini ragionevoli ed approdare, quindi, alla soluzione dell'intera vicenda.	
	5. Pertanto, sulla base della documentazione ospedaliera presente in atti e sostanzialmente non contestata dalla parte convenuta, si deve ritenere accertato che l'infermità attualmente sofferta dal Car. Scelto Omissis, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, sia di gravità tale da essere ascrivibile alla Tabella A – VIII Categoria.	
	6. Il godimento della pensione privata impone, ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, il recupero del 50% dell'importo ottenuto dal ricorrente a titolo di equo indennizzo, a carico dell'Amministrazione competente, mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo	
	8	

	dell'ammontare di questo.	
	7. Il comportamento di profondo disinteresse di-	
	mostrato dall'Istituto previdenziale nella fattispecie <i>de qua</i> , an-	
	che in considerazione della particolare situazione reddituale del	
	ricorrente sopra descritta e dell'origine dell'infermità, dipendente	
	da un fatto eroico, insieme alla soccombenza in giudizio giusti-	
	fica, ad avviso di questo Giudice, la condanna alle spese proces-	
	suali come previsto dall'art. 5 D.M. 10.03.2014, n. 55 (<i>"Regola-</i>	
	<i>mento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione</i>	
	<i>dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13,</i>	
	<i>comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"</i>), regolativo delle	
	fattispecie di valore indeterminabile e del tutto inderogabile se-	
	condo l'insegnamento di Cass. 21.08.2023, n. 24882 (la cui mo-	
	tivazioni in diritto si intende qui integralmente richiamata), nella	
	misura di € 6.000,00 + spese forfettarie nella misura del 15%	
	+ I.V.A. e C.P.A. , somma da distrarsi in favore dell'Avv. Alberto	
	Ghiglione del Foro di Genova.	
	P. Q. M	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,	
	A C C E R T A e D I C H I A R A	
	il diritto di Omissis , al godimento della pensione privilegiata, a	
	decorrere dalla data dell'11 dicembre 2020 e, per l'effetto,	
	C O N D A N N A	
	9	

	l'INPS a provvedere alla liquidazione dei futuri ratei pensionistici	
	così come correttamente determinati, con l'integrazione di quelli	
	arretrati, comprensivi di interessi legali e rivalutazione moneta-	
	ria limitatamente alla somma eccedente a quella dovuta a titolo	
	di interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun	
	rateo sino alla data dell'effettivo pagamento.	
	C O N D A N N A	
	l'INPS al rimborso delle spese processuali in favore del ricor-	
	rente, con distrazione in favore dell'Avvocato Antistatario Alberto	
	Ghiglione, quantificate in € 6.000,00 + spese forfettarie nella	
	misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.	
	D I S P O N E	
	La trasmissione di copia della presente sentenza al Comando	
	Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministra-	
	zione, 8° Sezione Equo Indennizzo per gli adempimenti di com-	
	petenza relativamente al recupero della somma di € 938,59 , se-	
	condo le modalità descritte in motivazione	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di com-	
	petenza.	
	Il Giudice	
	<i>Cons. Alessandro Benigni</i>	
	<i>Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.</i>	
	<i>196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati",</i>	
	<i>come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018,</i>	
	10	

dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3

di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati

identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche

(e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 27 settembre 2024